

CIRCOLARE N. 7 DEL 2 NOVEMBRE 2023

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Rif. normativi
e di prassi:

D.Lgs. n. 231/2007

Decreti Ministeriali n. 55/2022; 16.3.2023; 12.4.2023; 20.4.2023 e 29.9.2023

In sintesi

Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio è previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nello specifico Registro, nonché i trust e gli istituti giuridici affini, debbano comunicare al Registro Imprese i dati relativi ai titolari effettivi entro l'11.12.2023.

SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE

- imprese dotate di personalità giuridica, ovvero **le società (spa, srl, sapa, società cooperative)**;
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, qualora abbiano acquisito la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del DPR 361/2000).

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi al titolare effettivo deve essere inviata al Registro delle Imprese dai seguenti soggetti:

- amministratori delle società;
- fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

SONO PERTANTO ESCLUSI: le società di persone (Sas – Snc), le imprese individuali, i professionisti e le associazioni non riconosciute. Questi soggetti non dovranno fare nulla.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007, titolare effettivo è *“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”*.

Al fine dell'individuazione “in pratica” del titolare effettivo di veda quanto indicato in appendice.

MODALITA' DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dei titolari effettivi dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica alla competente CCIAA, anche tramite intermediari autorizzati, con istanza firmata digitalmente:

- da un amministratore, per le imprese;
- dal fondatore o da un soggetto con rappresentanza e amministrazione, per le persone giuridiche private

Per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione non sono ammesse deleghe / incarichi a terzi; i professionisti incaricati possono solo trasmettere telematicamente il modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.

L'obbligo in oggetto può quindi essere assolto con due modalità:

SOLUZIONE 1: Invio in autonomia da parte del soggetto obbligato

Può essere utilizzato l'applicativo “DIRE” (disponibile sul sito Internet del Registro Imprese) oppure un'altra

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO DELLA TORRE LOMAZZI FONTANELLA

Via Torquato Tasso n°66, Busto Arsizio (VA)

Via Mascheroni 22, 20145 Milano (MI)

Via Correggio 4 – 20063 Cernusco s/N (MI) - Tel. 02/9245532

info@studiofontanella.org – www.studiofontanella.org

soluzione di mercato; si segnala che Unioncamere ha predisposto un apposito manuale operativo per l'invio telematico della comunicazione in esame disponibile sul proprio sito Internet ([https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2023-10/TE-COMUNICAZIONE MANUALE PER UTENTI 2.0-1.pdf](https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2023-10/TE-COMUNICAZIONE_MANUALE_PER_UTENTI_2.0-1.pdf))

Si segnala che il nostro Studio, non utilizzando tale software, non potrà fornire assistenza operativa in merito.

SOLUZIONE 2: Predisposizione e invio del modello da parte dello studio, previa firma digitale da parte del soggetto obbligato

Lo studio provvederà a predisporre i modelli di comunicazione secondo le linee guida previste dalla normativa vigente, lo trasmetterà al soggetto obbligato, il quale provvederà ad apporvi la propria firma digitale e a reinviarli allo studio per la trasmissione definitiva al Registro Imprese.

Risulta evidente che, a prescindere dalla soluzione prescelta, il soggetto obbligato alla trasmissione debba essere provvisto di firma digitale.

SANZIONI PER OMESSA/TARDIVA COMUNICAZIONE

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione da 103,00 a 1.032,00 euro; Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo.

COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni nel titolare effettivo è prevista una comunicazione periodica annuale da effettuarsi entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione (o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima comunicazione di conferma del titolare effettivo). Le imprese possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Pertanto la procedura andrà effettuata almeno ogni 12 mesi anche qualora nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata.

APPENDICE: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

a) Imprese dotate di personalità giuridica

Per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Ai sensi del successivo co. 3 del medesimo articolo, qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In via residuale, secondo il co. 5, qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare

univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

b) Persone giuridiche private

Con riguardo alle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000, l'art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007 stabilisce che, come titolari effettivi, sono cumulativamente individuati:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Stefano Fontanella

Elisa Fontanella

*Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all'indirizzo:
info@studiofontanella.org*

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio.